



---

Comunicato stampa – Medienmitteilung – Communiqué de presse – Press Release

---

San Gallo, 17 dicembre 2014

## **Obbligo al servizio civile differenziato per calciatore professionista**

**Sentenza B-6227/2013 del 2 dicembre 2014:**

**Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha parzialmente accolto il ricorso di un calciatore professionista contro la decisione di un Centro regionale del servizio civile che aveva pianificato un impiego di 26 giorni per l'anno 2014 e il quadriennio 2016 – 2019, nonché un impiego di 232 giorni nel 2015. La decisione impugnata è annullata e la causa rinviata al Centro regionale per nuova pianificazione dei periodi di impiego.**

Con decisione del 1° ottobre 2013, un Centro regionale del servizio civile aveva accolto una domanda di differimento parziale dell'obbligo di servizio per un calciatore professionista e definito un nuovo piano d'impiego. Il nuovo piano prevedeva un obbligo di prestare servizio di 26 giorni per l'anno 2014 e il quadriennio 2016 – 2019, nonché di 232 giorni per il 2015. Il calciatore professionista ha impugnato la decisione del Centro regionale dinanzi al TAF. Quest'ultimo ha ora accolto parzialmente il ricorso per quanto rivolto contro l'obbligo di prestare un «impiego di lunga durata» di 232 giorni nel 2015.

Nella propria sentenza, il TAF giunge alla conclusione che l'assenza di parecchi mesi causata dall'obbligo di impiego della durata di 232 giorni rappresenta tanto per il ricorrente quanto per il suo datore di lavoro una «situazione estremamente grave» ai sensi della legislazione in materia di servizio civile. Il «periodo di impiego di lunga durata» implica, in particolare, una pausa forzata dagli allenamenti e dalle partite tale da impedire l'ulteriore avanzamento del ricorrente e mettere a repentaglio la sua carriera di calciatore agonistico. Sotto questo aspetto, il caso dei calciatori professionisti è assolutamente diverso dal caso del civilista che svolge una professione «normale».

Il ricorso non ha invece esito favorevole per quanto riguarda l'obbligo di prestare servizio 26 giorni nel 2014 e negli anni dal 2016 al 2019, quantunque, considerata la data della sentenza, il ricorrente non dovrà ormai più prestare servizio civile nel 2014. Attenendosi alla sua costante giurisprudenza, il TAF ha ritenuto che nella fattispecie un'assenza di al massimo 26 giorni l'anno non possa comportare per il ricorrente né una perdita del posto di lavoro né una situazione estremamente grave ai sensi della legislazione in materia di servizio civile, anche perché ai civilisti viene già concessa molta libertà individuale nella scelta dei periodi e degli istituti di impiego. Da questo punto di vista, la situazione del ricorrente non è per nulla diversa da quella di un «normale» civilista.

La sentenza è definitiva e non è impugnabile dinanzi al Tribunale federale.

## **Il Tribunale amministrativo federale**

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. Con circa 75 giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione.

## **Contatto**

Rocco R. Maglio, responsabile della comunicazione, Kreuzackerstrasse 12, casella postale, 9023 San Gallo, tel. 058 705 29 86, [medien@bvger.admin.ch](mailto:medien@bvger.admin.ch).